



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 165 del 30-08-2024**

OGGETTO: Proroga convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Scicli, fino al 31 dicembre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 14:45, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Zacco Giovanni	Assessore	<i>Assente</i>
Morana Stella	Assessore	<i>Assente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente on-line</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente on-line</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.177 del 30.08.2024, sottoposta dal Responsabile del Settore , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 177 del 30-08-2024**

OGGETTO: Proroga convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Scicli, fino al 31 dicembre 2024.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *FAVOREVOLE*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *30.08.2024*



*Il Responsabile del Settore *ad intem**

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: *FAVOREVOLE*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *30.08.2024*



Il Responsabile del Settore Finanziario

ad intem

La proposta infra riportata si compone di n. 4 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

**Visto
L'assessore al ramo**

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. *165* del *30/08/2024*

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 21/03/2024, esecutiva, che si intende integralmente richiamata e trascritta, con la quale è stato approvato l'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente del Comune di Scicli arch. Vincenzo Caia, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni, per 24 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) fino al 31 agosto 2024, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 65 del 03/05/2024 con la quale il Comune di Scicli ha prorogato la convenzione per l'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente del Comune di Scicli arch. Vincenzo Caia, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni, per 24 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) fino al 31 agosto 2024, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;

DATO ATTO che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 30522 del 14/08/2024, ha richiesto al Comune di Scicli di prorogare in modo congiunto per 24 ore a settimana e fino al 31 dicembre 2024 il succitato scavalco condiviso, ai sensi del citato art. 14 del CCNL 2004;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 149 del 30/08/2024, con la quale il Comune di Scicli ha prorogato l'utilizzo condiviso per il dipendente arch. Vincenzo Caia per complessive 24 (ventiquattro) ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2024;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto e individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale sopra richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, ne mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui entrambi i dipendenti interessati conducono, ciascuno un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipendono ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2bis della L. n. 241/1990, principio che disciplina, non solo il rapporto con i privati, ma l'intero ordinamento giuridico ivi inclusi i rapporti nella pubblica amministrazione, nel caso in cui una rivesta la posizione di richiedente (cfr TAR Napoli sent. 25.01.2022, n. 480);

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 10 del 19 maggio 2020, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'utilizzo di personale di altro Ente evidenziando la necessità che l'accordo tra gli enti stabilisca la modalità di ripartizione del carico finanziario in quanto il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione d'origine e rivolge solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO:

- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo a da intendere quale intesa fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n.267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. scavalco condiviso nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

RITENUTO, pertanto, di prorogare la convenzione già in essere alle medesime condizioni, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, con il Comune di Scicli, che ne disciplina l'utilizzazione e che è già stata precedentemente sottoscritta;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto deliberativo;

VISTI:

il d.lgs. 267/2000;

l'O.R.E.L. vigente nella Regione siciliana;

lo Statuto comunale;

la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche ai fini motivazionali;
2. di procedere, per le ragioni sopra esposte, all'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente del Comune di Scicli arch. Vincenzo Caia, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni per 24 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) **fino al 31 dicembre 2024** decorrenti dalla data di scadenza della precedente convenzione senza soluzione di continuità;
3. di demandare al Responsabile del Settore Personale l'adozione degli atti gestionali consequenziali, dando atto che i rapporti tra i due Enti continua ad essere disciplinati dalle

convenzioni ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 già sottoscritte tra i due Enti, di cui si proroga la scadenza **fino al 31 dicembre 2024**;

4. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Scicli e agli interessati, nonché all' U.T.G. /Prefettura di Ragusa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.

Il Responsabile del Settore ad Interim

<i>Dott. Luigi Bottaro</i>



Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

F.to Monte Raffaele

Il Sindaco
F.to Amintore Roberto



II VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Bottaro Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 30.08.2024

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **02.09.2024** al **17.09.2024**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 30-08-2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi